

Spett.le  
**Società**  
Alla c.a. Amm.ne del Personale

Assago (MI), 3 febbraio 2025

## **COMUNICAZIONE ANNUALE MONITORAGGIO LAVORO USURANTE**

Segnaliamo che, ai sensi del D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entro il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni c.d. "usuranti".

La comunicazione relativa alle attività lavorative usuranti svolte nell'anno 2024 dovrà essere inviata, pertanto, entro il 31 marzo 2025 con modalità telematiche utilizzando il "Modello LAV\_US" attraverso il portale ministeriale "Cliclavoro".

La disposizione è volta a consentire ai lavoratori subordinati, impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, di maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, sempreché questi rispettino precisi requisiti, in ordine, principalmente, alla durata temporale dell'attività lavorativa usurante svolta e all'anzianità contributiva minima e che il datore di lavoro adempia all'obbligo di darne comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti.

Ricordiamo che, oltre ai datori di lavoro privati, sono soggetti all'invio della denuncia anche le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nelle lavorazioni usuranti.

Di seguito, riportiamo l'elenco delle varie tipologie previste dalla norma.

**A) lavorazioni impegnati in mansioni particolarmente usuranti** (art. 2, D.M. Lavoro 19/05/1999 e articolo 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 67/2011). Per attività particolarmente usuranti si intendono

- lavori in galleria, cava o miniera (comprese anche le mansioni svolte prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei);
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori svolti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti (la norma si riferisce, in particolare, ad attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e, per spazi ristretti, intende intercapedini, pozzetti, doppi fondi, blocchi e affini);



P&S

STP



P&S

PEOPLE  
SOLUTIONS



Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno. Non sono previste sanzioni in caso di omissione.

### **B) lavoro notturno (D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66)**

Per lavoro notturno inteso come usurante, si intende quando l'attività è svolta, alternativamente:

- su turni, per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
- per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

In caso di rapporti di lavoro inferiori all'anno, o in caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto, in quanto è sempre possibile che i requisiti minimi necessari possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, con differenti datori di lavoro.

La comunicazione per il lavoro notturno deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno in tale tipologia e deve essere comunicata l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

L'omissione della comunicazione annuale è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 1.500,00 euro.

### **C) lavoro a catena**

Per lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta "linea catena", si intendono quelle attività ripetute e costanti, dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione ecc., così come indicate all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67:

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti (voce tariffa INAIL 1462);
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc. (voce tariffa INAIL 2197);
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico (voce tariffa INAIL 6322);
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi (voce tariffa INAIL 6411);
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (voce tariffa INAIL 6581);
- elettrodomestici (voce tariffa INAIL 6582);
- altri strumenti e apparecchi (voce tariffa INAIL 6590);
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento, accessori, ecc (voce tariffa INAIL 8210);
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (voce tariffa INAIL 8230).

**D) Conducenti di veicoli pesanti**, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art.1, co.1, lett.d), D.Lgs. n.67/11). Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 22/2011, ha precisato che devono essere intese tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade e che il limite di 9 posti comprende quello occupato dal conducente.



P&S

STP



P&S

PEOPLE  
SOLUTIONS



Oltre alla comunicazione annuale entro il 31 marzo, il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione iniziale entro 30 giorni dall'inizio dello svolgimento delle lavorazioni. In tal caso, l'omissione della comunicazione iniziale è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 1.500,00 euro.

### **E) conducenti di veicoli pesanti**

Si intendono veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno e non sono previste sanzioni in caso di omissione.

\*\*\*

In considerazione di quanto sopra, ci rendiamo disponibili, previa delega da inoltrare all'indirizzo mail [pratiche@payroll.it](mailto:pratiche@payroll.it), **unitamente alla compilazione del modulo excel allegato, entro il 28 febbraio 2025**, all'invio della comunicazione per Vostro conto.

In particolare dovranno essere forniti, divisi per unità produttiva, i seguenti dati: tipologia di lavorazione usurante e per ciascuna lavorazione usurante il nome e cognome e codice fiscale di ciascun lavoratore coinvolto, con indicazione per ciascuno del numero delle giornate svolte in lavorazione usuranti o indicazione dell'intero anno. Nella verifica e nel fornire i dati, si dovranno considerare anche i lavoratori con contratto di somministrazione (ricade, infatti, sull'impresa utilizzatrice l'onere della comunicazione).

Le aziende tenute alla comunicazione in oggetto devono darne informazione anche al consulente che si occupa delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

A disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono i migliori saluti.

*Consulenti*

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)